



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

N.4512/2008

Reg. Dec.

N. 1153 Reg. Ric.

Anno 2008

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1153 del 2008, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, e dalla Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato (istituita presso la Corte di appello di Lecce), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

la dott.ssa, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, al corso del Rinascimento n. 11;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, 21 dicembre 2006, n. 6055, e per la reiezione del ricorso di primo grado n. 938 del 2003;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata, depositato in data 31 marzo 2008 e

integrato con memorie depositate in data 23 maggio 2008 e 19 giugno 2006;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore il Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla udienza del 1° luglio 2008;

Uditi l'avvocato dello Stato Galluzzo per l'appellante e l'avvocato Pierluigi Pellegrino per l'appellata;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

1. L'appellata ha partecipato alle prove scritte per gli esami da avvocato presso la Corte di appello di Lecce per la sessione 2002 e non è stata ammessa alle prove orali, in quanto ha conseguito le votazioni insufficienti di 25, 25 e 20.

Col ricorso n. 938 del 2003 (proposto al TAR per la Puglia, Sezione di Lecce), ella ha impugnato il provvedimento di non ammissione e le valutazioni della commissione esaminatrice, deducendo profili di violazione di legge e di eccesso di potere.

Nel corso del giudizio, il TAR ha sospeso il giudizio ed ha sollevato alcune questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 (con riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione).

Con l'ordinanza n. 419 del 2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, rilevando che il giudice può definire la controversia con una interpretazione che ritenga conforme agli invocati parametri costituzionali.

A seguito della riassunzione del giudizio, il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che gli atti impugnati sono affetti da eccesso di potere per difetto di motivazione (in quanto basati su meri voti numerici), ed ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio.

2. Con l'appello in esame, il Ministero della giustizia e la commissione esaminatrice hanno chiesto che, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado sia respinto.

L'appellata si è costituita in giudizio ed ha depositato memorie difensive, con cui ha illustrato le questioni controverse ed ha chiesto il rigetto del gravame.

Con una memoria depositata in data 19 giugno 2008, l'appellata ha chiesto che l'appello sia dichiarato improcedibile (in applicazione dei principi espressi dalla Adunanza Plenaria, con la decisione n. 3 del 2003) ed ha depositato il verbale redatto il 3 giugno 2008, con cui la Commissione esaminatrice - in diversa composizione - ha rivalutato i suoi elaborati, che hanno complessivamente ottenuto un giudizio positivo.

Nel corso dell'udienza di discussione, il difensore dell'appellata ha chiesto che - fermi restando gli effetti del verbale redatto il 3 giugno 2006 - sia dichiarato improcedibile, in alternativa, o l'appello o il ricorso di primo grado.

3. Così ricostruite le vicende che hanno condotto alla presente fase del giudizio, con priorità vanno esaminate le istanze con cui l'appellata ha chiesto che l'appello sia dichiarato improcedibile, ovvero che il ricorso originario di primo grado sia dichiarato improcedibile (istanze entrambe basate sul fatto che il provvedimento di non ammissione agli orali sarebbe stato sostituito da un atto sopravvenuto, emanato da una commissione esaminatrice in diversa composizione).

4. L'appellata - nel chiedere che l'appello sia dichiarato improcedibile - ha richiamato i principi affermati dalla decisione della Adunanza Plenaria n. 3 del 2003.

5. Ritiene la Sezione che nel presente giudizio siano inconferenti i principi elaborati da tale decisione.

5.1. Infatti, nel caso posto al suo esame, l'Adunanza Plenaria ha tra l'altro rilevato che:

a) la commissione esaminatrice, in diversa composizione, si era nuovamente riunita (ed aveva effettuato la nuova valutazione positiva degli elaborati) "dopo la notificazione della sentenza ... ma prima della proposizione dell'appello";

b) la stessa commissione aveva attestato nel verbale "l'eliminazione dagli elaborati ... di ogni segno di riconoscibilità", "per assicurare una imparziale seconda lettura";

c) nel corso del giudizio, anche la prova orale era stata superata dall'interessato.

Invece, nel caso ora all'esame della Sezione:

a1) la commissione, in diversa composizione, si è riunita dopo la proposizione dell'appello e dopo la fissazione dell'udienza di discussione;

b1) la stessa commissione è stata specificamente convocata per il riesame delle prove scritte della appellata e non ha attestato alcuna eliminazione di ogni segno di sua riconoscibilità;

c1) nel corso del giudizio, alla data di discussione del gravame, non risulta che l'appellata abbia superato anche la prova orale.

5.2. In assenza degli specifici elementi che avevano indotto in quel giudizio l'Adunanza Plenaria a ritenere prevalenti i sopravvenuti provvedimenti dell'amministrazione rispetto alla avvenuta proposizione dell'atto di appello, rilevano dunque i principi affermati da questo Consiglio sulla irrilevanza - per la procedibilità dell'appello - dell'atto con cui l'amministrazione dà provvisoria esecuzione alla sentenza gravata, in attesa dell'esito del secondo grado del giudizio (cfr. anche Sez. IV, 19 febbraio 2008, n. 540).

Infatti, per l'articolo 33, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le sentenze dei TAR «*sono esecutive*», sicché l'Amministrazione soccombente deve adeguare lo stato di fatto a quello di diritto.

Già prima dell'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205 (in assenza di una norma che consentisse il ricorso per l'esecuzione della sentenza di accoglimento su cui ancora non si era formato il giudicato), si era affermato il pacifico principio per il quale la dovuta esecuzione della sentenza del TAR non determina l'acquiescenza dell'amministrazione alle sue statuizioni, tranne il caso in cui emerga la esplicita volontà di accettare la sentenza di primo grado (Sez. VI, 18 ottobre 2000, n. 5572; Sez. VI, 2 marzo 1999, n. 222; Sez. VI, 27 novembre 1996, n. 1243; Sez. V, 26 giugno 1992, n. 582).

A maggior ragione, tale principio va riaffermato dopo l'entrata in vigore dell'articolo 10 della legge n. 205 del 2000 (che ha aggiunto il quinto comma all'articolo 33 della legge n. 1034 del 1971), il

quale ha previsto uno specifico mezzo di tutela per il ricorrente vittorioso in primo grado, che può chiedere in sede giurisdizionale l'esecuzione della sentenza non sospesa dal Consiglio di Stato): l'esecuzione da parte dell'Amministrazione, costituente una attività giuridicamente dovuta (e la cui assenza dà luogo ad uno specifico rimedio giurisdizionale), non determina alcuna acquiescenza, tranne il caso in cui questa risulti espressamente.

5.3. Inoltre, l'acquiescenza non si verifica quando l'ulteriore provvedimento sia stato emesso con l'espressa riserva dell'esito del giudizio d'appello (e dunque proprio per evitare che, nel frattempo, il vincitore in primo grado fondatamente proponga un ricorso per l'esecuzione della sentenza gravata).

Nella specie, dunque, l'acquiescenza della commissione convocata per il riesame va esclusa anche per l'espressa riserva da essa formulata nel corso della seduta del 3 giugno 2008, durante la quale ha ritenuto di dare "provvisoria esecuzione" alla sentenza gravata, "con riserva all'esito dell'eventuale giudizio di gravame".

6. Nel corso dell'udienza di discussione, il difensore dell'appellata ha altresì chiesto che il ricorso di primo grado sia dichiarato improcedibile, poiché il provvedimento impugnato in primo grado sarebbe comunque stato sostituito dalla seconda valutazione delle prove scritte, effettuata dalla commissione esaminatrice.

7. Ritiene la Sezione che tale istanza vada disattesa, poiché si è dichiaratamente basata su un presupposto non verificatosi, cioè l'avvenuta emanazione di un ulteriore provvedimento, sostitutivo di quello impugnato in primo grado.

Per le ragioni sopra esposte al punto 6 (e poiché la commissione ha esaminato per la seconda volta gli elaborati "con riserva all'esito dell'eventuale giudizio di gravame"), non si può ritenere che sia venuto meno l'oggetto del giudizio di primo grado, sicché continua a sussistere l'interesse dell'appellata ad ottenere l'annullamento degli atti impugnati innanzi al TAR.

8. Passando all'esame delle loro censure, le amministrazioni appellanti hanno chiesto che, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado sia respinto, perché infondato.

Nel richiamare la giurisprudenza di questa Sezione sulle questioni controverse, esse hanno dedotto che la mancata ammissione all'esame orale per l'idoneità alla professione di avvocato ben può basarsi sui voti attribuiti in base ai criteri dalla commissione (la cui funzione non è quella di aiutare il candidato 'ad apprendere come emendarsi per il futuro').

9. Così riassunte le articolate censure delle appellanti, ritiene la Sezione che esse siano fondate e vadano accolte.

Come ha rilevato la pacifica giurisprudenza della Sezione anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 (Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2190; 19 febbraio 2008, n. 540, cit.; 4 febbraio 2008, n. 294; 31 ottobre 2006, n. 7284; 7 marzo 2005, n. 900; 27 maggio 2002, n. 29), i provvedimenti della commissione esaminatrice - che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non ammettono all'esame orale il partecipante agli esami per l'abilitazione all'esame di avvocato - vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici.

Sotto tale aspetto, le valutazioni della commissione esaminatrice, anche quando si esprimono con voti numerici, costituiscono espressione dei suoi poteri tecnico-discrezionali, previsti dalla normativa di settore per la individuazione dei candidati da ammettere alle prove orali, ed in quanto tali - secondo i principi generali - sono insindacabili nella sede giurisdizionale, tranne quando risultino anomale o superficiali.

Per la verifica di eventuali profili di anomalia o di superficialità, rilevano i principi applicabili per lo svolgimento delle operazioni da parte dei collegi amministrativi.

Ove il voto sia stato attribuito all'unanimità e senza particolari discussioni dalla commissione, la sussistenza di una adeguata ponderazione del contenuto dell'elaborato emerge proprio dal fatto che - al termine della lettura dell'elaborato o durante il suo corso - nessuno dei commissari (componente della

commissione in ragione della sua professionalità) ha evidenziato particolari profili meritevoli di approfondimento.

In tal caso, la valutazione unanime dei commissari - per la speditezza dei lavori della commissione e in assenza di una norma che disponga altrimenti - può anche manifestarsi con un voto numerico, che costituisce l'espressione sintetica di opinioni condivise.

Viceversa, quando anche uno solo dei commissari nel corso della discussione ritenga che l'elaborato meriti una valutazione diversa da quella che, ad avviso della maggioranza, dovrebbe essere considerato non idoneo, affinché non emergano profili di eccesso di potere è necessario che la stessa commissione, al termine della discussione, esponga le ragioni poste a base della valutazione sulla quale non sia stata raggiunta l'unanimità.

In altri termini, nell'attuale quadro normativo, le ragioni che inducono la Sezione a ritenere 'sufficiente' il 'voto numerico' (per la valutazione della inidoneità dell'elaborato scritto per l'esame d'avvocato) sono sostanziali (Sez. IV, decc. n. 3383 del 2008 e n. 1553 del 2008), poiché:

- si deve tenere conto delle esigenze di speditezza dei lavori della commissione;
- per la ponderata adeguatezza delle sue valutazioni, la normativa di settore prevede che della commissione facciano parte componenti dotati di particolari professionalità;
- ciascun componente della commissione può sollecitare valutazioni più approfondite e chiedere che su una sua proposta si decida motivatamente a maggioranza (con il pieno sindacato giurisdizionale ove la motivazione sia affetta da eccesso di potere);
- ove nessun componente solleciti valutazioni più approfondite per l'attribuzione di un voto diverso da quello in corso di verbalizzazione, la determinazione unanime di tutti i componenti, in quanto dotati di particolari professionalità, implica l'estrinsecazione di una ponderata scelta condivisa e di per sé insindacabile in sede giurisdizionale.

Nella specie, dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio emerge che la commissione esaminatrice ha attribuito all'unanimità i voti agli elaborati dell'appellato, così valutandolo non idoneo all'ammissione alla prova orale.

Non sussistendo alcun profilo di eccesso di potere in tali operazioni collegiali, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va respinto.

10. Per le ragioni che precedono, l'appello in esame va accolto e, in riforma della sentenza gravata, va respinto il ricorso di primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello n. 1153 del 2008 e - in riforma della sentenza del TAR per la Puglia, Sezione di Lecce, n. 6055 del 2006 - respinge il ricorso di primo grado n. 938 del 2003.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 1° luglio 2008, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l'intervento dei signori:

| | | |
|-----------|----------|-----------------------|
| Gaetano | Trotta | Presidente |
| Luigi | Maruotti | Consigliere estensore |
| Antonino | Anastasi | Consigliere |
| Anna | Leoni | Consigliere |
| Salvatore | Cacace | Consigliere |

L'ESTENSORE
Luigi Maruotti

IL PRESIDENTE
Gaetano Trotta

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

Depositata in Segreteria

Il 19/9/2008

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

Per il / Il Dirigente

Dott. Testa Giuseppe